

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 063/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 dicembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Massimiliano Atelli – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.C.D. SANGIUSTESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANGIUSTESE/FABRIANO CERRETO DEL 3.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Sangiustese di Monte San Giusto (Macerata) annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. ESPOSITO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA S. TEODORO/LUPA ROMA DEL 3.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Esposito Antonio e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. MASCALUCIA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA C5/MASCALUCIA C5 DEL 02.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 288 del 06.12.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Mascalucia C5 di Catania.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. CICCARELLI VITTORIA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/NAPOLI FEMMINILE DEL 10.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 45 del 13.12.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Femminile di Napoli riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 22 dicembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio